

20-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 66

dovrà essere redatto e adottato un «Piano di Recupero» dell'antico borgo, atto a stabilire normative urbanistiche di conservazione, oltre ad incentivare interventi di restauro sui fabbricati esistenti.

Copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del Comune di Craco, con deposito della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria e relazione storica contenente anche la «Disciplina d'uso delle aree e di valorizzazione degli immobili» presso i competenti uffici del suddetto comune.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Potenza, 24 febbraio 2015

Il direttore regionale supplente: RAGOZZINO

15A02006

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 17 marzo 2015.

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva 2014/108/UE.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che l'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 del medesimo art. 2, è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2014/108/UE della Commissione del 12 dicembre 2014, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;

Considerato che il citato art. 2, comma 3, della legge n. 185 del 1990, prescrive altresì che l'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali d'armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, e dello sviluppo economico;

Visti i decreti interministeriali in data 23 settembre 1991, 28 ottobre 1993, 1° settembre 1995, 13 giugno 2003, 11 aprile 2012, 26 giugno 2013 e 7 maggio 2014, con i quali sono state approvate le precedenti versioni degli elenchi dei materiali d'armamento;

Constatata la necessità di approvare un nuovo elenco dei materiali di armamento, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della citata direttiva 2014/108/UE;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 185 del 1990, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2015

Il Ministro della difesa
PINOTTI

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

INTRODUZIONE

Il presente elenco comprende “materiali di armamento/prodotti per la difesa e relative tecnologie” ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, e recepisce le modifiche da ultimo recate dalla direttiva 2014/108/UE all’elenco dei prodotti per la difesa allegato alla direttiva 2009/43/CE. Esso costituisce, inoltre, la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell’Intesa di Wassenaar sul controllo dell’armamento convenzionale, nonché dei regimi di controllo MTCR e AG inerenti rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico.

L’elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità alla lista militare dell’Intesa di Wassenaar. I materiali riportati anche nelle liste degli altri regimi di controllo sono riconoscibili dalla simbologia di seguito specificata, con l’indicazione in parentesi dell’Intesa multilaterale di riferimento:

- “#” non proliferazione nel settore missilistico (MTCR);
- “*” non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG).

Tutti i riferimenti all’elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso sono da intendersi fatti al Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche.

I materiali di armamento specificati nell’articolo 2, comma 2, della legge n. 185 del 1990 sono di seguito riportati con l’indicazione a margine delle Categorie in cui sono ricompresi:

- | | |
|---|---|
| a) Armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche | Categorie 7 e 21 |
| b) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento | Categorie 1, 3, 16 e 21 |
| c) Armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo Munizionamento | Categorie 2, 3, 16 e 21 |
| d) Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri | Categorie 4, 16 e 21 |
| e) Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare | Categorie 6, 16 e 21 |
| f) Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare | Categorie 9 e 21 |
| g) Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare | Categorie 10, 16 e 21 |
| h) Polveri, esplosivi, propellenti | Categorie 8 e 21 |
| i) Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare | Categorie 5, 11, 15, 18 e 21 |
| j) Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare | Categorie 13 e 21 |
| k) Materiali specifici per l’addestramento militare | Categorie 14 e 21 |
| l) Macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni | Categorie 18, 21, 22 |
| m) Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare | Categorie 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 |

NOTE GENERALI

- Nota 1 I termini tra “virgolette” sono termini definiti. Si rimanda alla sezione “Definizione dei termini” allegata al presente elenco.
- Nota 2 In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS¹. L’elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch’esse numeri CAS diversi.

¹ *Chemical Abstracts Service*: identificativo numerico che individua in maniera univoca una sostanza chimica.

Categoria 1

Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e “armi automatiche” di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

Nota La Categoria 1 non si applica a:

- a. armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e incapaci di scaricare un proiettile;
 - b. armi da fuoco appositamente progettate per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m;
 - c. armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.
- a. fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna;

Nota Il punto 1.a. non si applica a:

- a. fucili e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
 - b. riproduzione di fucili e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
 - c. armi corte, armi da fuoco pluricanna e mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni;
 - d. fucili o armi corte, appositamente progettati per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO₂.
- b. armi ad anima liscia, come segue:
1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;
 2. altre armi ad anima liscia, come segue:
 - a. completamente automatiche;
 - b. semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;

Nota Il punto 1.b. non si applica ai seguenti:

- a. armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938;
- b. riproduzioni di armi ad anima liscia, i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
- d. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
 1. macellazione di animali domestici;
 2. sedazione di animali;
 3. test sismici;
 4. esplosione di proiettili a uso industriale; o
 5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (*Improvised Explosive Device*, IED).

NB: Per gli inibitori vedere la Categoria 4 e la voce 1A006 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

20-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 66

Nota Il punto 1.b.2. non si applica alle armi appositamente progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO2.

- c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
- d. caricatori staccabili (serbatoi), soppressori o attenuatori di rumore, affusti speciali, congegni di mira ottici e soppressore di bagliore (spegnifiamma) per le armi di cui ai punti 1.a., 1.b. o 1.c..

Nota Il punto 1.d. non si applica ai congegni di mira ottici senza elaborazione elettronica dell'immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 9 volte, purché non siano appositamente progettati o modificati per uso militare, né incorporino reticoli appositamente progettati per uso militare.

Categoria 2

Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;

Nota 1 Il punto 2.a. include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio e altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.

Nota 2 Il punto 2.a. non si applica alle armi come segue:

- a. fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
- b. riproduzioni di fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai fabbricati prima del 1890;
- d. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
- e. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
 1. macellazione di animali domestici;
 2. sedazione di animali;
 3. test sismici;
 4. esplosione di proiettili a uso industriale; o
 5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (*Improvised Explosive Device, IED*).

NB: Per gli inibitori vedere la Categoria 4 e la voce 1A006 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

- f. lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata pari o inferiore a 500 metri.
- b. lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali "pirotecnici", appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota Il punto 2.b. non si applica alle pistole da segnalazione.

- c. congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. appositamente progettati per uso militare; e
 2. appositamente progettati per le armi di cui al punto 2.a.;
- d. supporti e caricatori staccabili appositamente progettati per le armi di cui al punto 2.a..

Categoria 3

Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. munizioni per le armi di cui alle Categorie 1, 2 o 12;
- b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto 3.a..

Nota 1 I componenti appositamente progettati di cui alla presente Categoria comprendono:

- a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, ogive, nastri per cartucce, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;
- b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;
- c. dispositivi di alimentazione a elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;
- d. bossoli combustibili per cariche esplosive;
- e. 'submunizioni', comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale;

Nota Tecnica

Per 'submunizione' si intende qualunque tipo di munizione che, per assolvere al proprio compito, si separa da una munizione originatrice nella quale è contenuta.

Nota 2 Il punto 3.a. non si applica:

- a. alle munizioni a salve crimpate (con chiusura a stella) prive di proiettile;
- b. alle munizioni inerti con bossolo forato;
- c. ad altre munizioni a salve e per esercitazione, che non contengono componenti progettati per munizioni attive; o
- d. ai componenti appositamente progettati per munizioni a salve o per esercitazione, di cui alla presente nota, alle lettere a., b. o c.

Nota 3 Il punto 3.a. non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

- a. segnalazione;
- b. allontanamento volatili; o
- c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.

Categoria 4

Bombe, siluri, razzi, #missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

N.B. 1: Per le apparecchiature di guida e navigazione vedere la Categoria 11;

N.B. 2: Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili vedere il punto 4.c..

- a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni (fumogeni), razzi, mine, #missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi "pirotecnici", cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali) appositamente progettati per uso militare;

Nota Il punto 4.a. include:

- a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
- b. #ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro;

- b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettate per uso militare; e
2. appositamente progettate per 'attività' relative ad una delle seguenti:
 - a. materiali di cui al punto 4.a; g
 - b. dispositivi esplosivi improvvisati (*Improvised Explosive Device, IED*).

Nota Tecnica

Per le 'attività' di cui al punto 4.b.2. si intende maneggio, lancio, posizionamento, controllo, scaricamento/disinnesco, detonazione, innesco, alimentazione con dispositivi a potenza d'uscita funzionanti una volta sola, inganno, disturbo, dragaggio, rilevazione, interruzione del funzionamento o eliminazione.

Nota 1 Il punto 4.b. comprende:

- a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1.000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;
- b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota 2 Il punto 4.b non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.

- c. sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (*Aircraft Missile Protection Systems, AMPS*).

Nota Il punto 4.c. non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. uno qualunque dei seguenti sensori per il rilevamento della presenza di missili:
 1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; g
 2. sensori attivi di missili ad impulsi Doppler;
- b. sistemi dispensatori di contromisure;
- c. *flares* con segnatura sia visibile sia infrarossa per ingannare missili terra-aria; e
- d. installati su "aeromobile civile" e aventi tutte le seguenti caratteristiche:
 1. l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico "aeromobile civile" nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:
 - a. un certificato per uso civile; o

- b. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO);
- 2. l'AMPS impiega mezzi di protezione per prevenire l'accesso non autorizzato al "software"; e
- 3. l'AMPS incorpora un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall'"aeromobile civile" in cui è installato.

Categoria 5

Apparecchiature per la direzione del tiro e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

- a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;
- b. sistemi di acquisizione, di designazione, di telemetria, di sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, di fusione dati, di riconoscimento o di identificazione e apparecchiature per l'integrazione dei sensori;
- c. apparecchiature di contromisura per i materiali specificati nei punti 5.a. o 5.b.;

Nota Ai fini del punto 5.c., le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.

- d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui ai punti 5.a., 5.b. o 5.c..

Categoria 6

Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione vedere la Categoria 11.

a. veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;

Nota tecnica

Ai fini del punto 6.a l'espressione veicoli terrestri comprende anche i rimorchi.

b. altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

1. veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore;
 - b. trasmissione con trazione simultanea anteriore e posteriore, inclusi veicoli dotati di ruote supplementari a fini di sostegno del carico, con o senza trazione;
 - c. peso lordo massimo autorizzato (*Gross Vehicle Weight Rating*, GVWR) superiore a 4.500 kg; e
 - d. progettati o modificati come fuoristrada;
2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. appositamente progettati per i veicoli di cui al punto 6.b.1; e
 - b. atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore.

N.B.: Vedere anche il punto 13.a..

Nota 1 Il punto 6.a. comprende:

- a. carri armati e altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni indicate nella Categoria 4;
- b. veicoli corazzati;
- c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadaire acque profonde;
- d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2 La 'modifica' per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto 6.a. implica una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:

- a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato per essere a prova di proiettile;
- b. protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o per cabine di guida);
- c. rinforzi o supporti speciali per l'installazione di armi;
- d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione.

Nota 3 La presente Categoria non si applica ai veicoli civili progettati o modificati per il trasporto di valori.

Nota 4 La presente Categoria non si applica ai veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sono stati costruiti prima del 1946;

- b. non posseggono i prodotti di cui al presente elenco e sono stati costruiti dopo il 1945, ad eccezione delle riproduzioni di componenti o accessori originali per il veicolo in questione; e
- c. non incorporano le armi di cui alla Categoria 1, Categoria 2 o Categoria 4, a meno che le stesse siano inutilizzabili e incapaci di sparare un proiettile.

Categoria 7

Agenti chimici o biologici tossici, "agenti antisommossa", materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:

- a. agenti biologici o materiali radioattivi, "adattati per essere utilizzati in guerra" per produrre danni agli esseri umani o agli animali, per degradare materiali o danneggiare le colture o l'ambiente;
- b. agenti per la guerra chimica, comprendenti:
 1. agenti nervini per guerra chimica:
 - a. O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) - fosfonofluorurati, quali:
Sarin (GB): O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); g
Soman (GD): O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);
 - b. O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali:
Tabun (GA): O-etil N,N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);
 - c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);
 2. agenti vescicanti per guerra chimica:
 - a. ipriti allo zolfo, quali:
 1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);
 2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);
 3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);
 4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);
 5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);
 6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);
 7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);
 8. bis (2-cloroetiltiomietile) etere (CAS 63918-90-1);
 9. bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8);
 - b. lewisiti, quali:
 1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
 2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
 3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);
 - c. ipriti all'azoto, quali:
 1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);
 2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);
 3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);
 3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:
 - a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);
 4. agenti defolianti per guerra chimica, quali:
 - a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);
 - b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4-diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) (agente arancione (CAS 39277-47-9));
- c. precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:
 1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali:
*DF: metilfosfonidifluoruro (CAS 676-99-3);

2. O-alcil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alcil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
*QL: O-etil-O-2-di - isopropilamminoetil metilfosfonato (CAS 57856-11-8);
 3. Clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);
 4. Clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);
- d. "agenti antisommossa", sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:
1. α -Bromobenzeneacetoneitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);
 2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinitrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);
 3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro (ω -cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);
 4. dibenz-(b,f)-1,4-ossazina, (CR) (CAS 257-07-8);
 5. 10-Cloro-5,10-diidrofenasazina, (cloruro di fenarsazina), (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);
 6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);
- Nota 1 Il punto 7.d. non si applica agli "agenti antisommossa" singolarmente confezionati per difesa personale.
- Nota 2 Il punto 7.d. non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.
- e. apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione di almeno uno dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:
1. materiali o agenti di cui al punto 7.a., 7.b. o 7.d.; o
 2. agenti per la guerra chimica costituiti dai precursori di cui al punto 7.c.;
- f. equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:
1. equipaggiamenti progettati o modificati per la difesa contro i materiali di cui al punto 7.a., 7.b. o 7.d. e loro componenti appositamente progettati;
 2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto 7.a o 7.b. e loro componenti appositamente progettati;
 3. miscele chimiche appositamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto 7.a. o 7.b.;
- Nota Il punto 7.f.1. comprende:
- a. i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;
 - b. gli indumenti protettivi.
- N.B. Per le maschere antigas civili, gli equipaggiamenti di decontaminazione e protezione, vedere anche il punto IA004 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
- g. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto 7.a., 7.b. o 7.d. e loro componenti appositamente progettati;
- Nota Il punto 7.g. non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni.
- N.B. Vedere anche il punto IA004 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

- h. “biopolimeri” appositamente progettati o trattati per l’individuazione o l’identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto 7.b., e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;
- i. “biocatalizzatori” per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:
1. “biocatalizzatori” appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui al punto 7.b, risultanti da una specifica selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;
 2. sistemi biologici contenenti informazioni genetiche specifiche per la produzione di “biocatalizzatori” di cui al punto 7.i.1, come segue:
 - a. “vettori di espressione”;
 - b. virus;
 - c. colture di cellule.

Nota 1 I punti 7.b. e 7.d. non si applicano alle seguenti sostanze:

- a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Vedere anche il punto 1C450.a.5 dell’elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso;
- b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);
- c. cloro (CAS 7782-50-5);
- d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Vedere anche il punto 1C450.a.4 dell’elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso;
- e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);
- f. non utilizzato dal 2004;
- g. bromuro di xilile, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);
- h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);
- i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);
- j. bromo acetone (CAS 598-31-2);
- k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);
- l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);
- m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);
- n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);
- o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);
- p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Vedere anche il punto 1C450.a.7 dell’elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Nota 2 Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti 7.h. e 7.i.2. sono esclusivi (per la guerra chimica) e non si applicano a cellule o sistemi biologici destinati a usi civili, quali quello agricolo, farmaceutico, sanitario, veterinario, ambientale, di trattamento dei rifiuti o dell’industria alimentare.

Categoria 8

"Materiali energetici" e relative sostanze, come segue:

N.B.1 Vedere anche la Categoria 1C011 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

N.B.2 Per le cariche e i dispositivi vedere la Categoria 4 e la voce 1A008 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Note tecniche

1. Per questa Categoria, il termine miscela si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci della presente Categoria.
2. Ogni sostanza elencata nelle sottovoci della Categoria 8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (per esempio, il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).
3. Ai fini della presente categoria, per dimensione delle particelle si intende il diametro medio delle particelle in base al peso o al volume. Per il campionamento e la determinazione delle dimensioni delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o nazionali equivalenti.
 - a. "esplosivi", come segue, e relative miscele:
 1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);
 2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);
 3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 117907-74-1);
 4. CL-20 (HNIW o esanitroesaziosowurtzitanio) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (v. anche voci 8.g.3. e 8.g.4. per i relativi "precursori");
 5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);
 6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7) (CAS 145250-81-3);
 7. DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6);
 8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);
 9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);
 10. DIPAM (3,3'-diammino-2,2',4,4',6,6'-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);
 11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);
 12. furazani, come segue:
 - a. DAAOF (DAAF, DAAFox, o diamminoazossifurazano);
 - b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);
 13. HMX e derivati (v. anche il punto 8.g.5. per i relativi "precursori"), come segue:
 - a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclotetano, octogen o octogene (CAS 2691-41-0);
 - b. difluoroamminati analoghi di HMX;
 - c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazobicciclo [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o cheto-biciclico HMX) (CAS 130256-72-3);
 14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);
 15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);
 16. imidazoli, come segue:
 - a. BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo);
 - b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);
 - c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);
 - d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);